

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 12843/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12843 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio di Ministri - Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata

alla gara, di approvazione:

A) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili, di cui all'Allegato C - Elenco delle richieste escluse dalla Commissione, nella parte in cui statuisce la non ammissibilità della domanda protocollo BANDO202002533 per PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010, pubblicata in data 13 settembre 2021;

B) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “Sport e Periferie”, di cui all'Allegato A - Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio, pubblicata in data 13 settembre 2021;

C) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all'Allegato B - Elenco delle richieste escluse a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, pubblicata in data 13 settembre 2021;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. l'11 febbraio 2022:

- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, a firma del coordinatore del Servizio II, dr. Guglielmo Agosta, DPS-0015322-P-13/12/2021, notificato a mezzo pec in data 13.12.2021, con il quale, in riscontro alla istanza di parte ricorrente di cui alla nota prot. 11604 del 05.10.2021, è stato confermato il giudizio di esclusione della domanda di finanziamento prot.

BANDO202002533.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Divisione dello Sport;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il suo progetto non è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal Bando Sport e Periferie in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 23 D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 24 e ss. e 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato altresì che il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono stati notificati all'amministrazione resistente e ad uno dei soggetti controinteressati ammessi al finanziamento (Comune di Casal di Principe);

Considerato che dall'eventuale accoglimento del ricorso e dalla conseguente rivalutazione del progetto della ricorrente da parte dell'amministrazione, potrebbe derivare un pregiudizio anche per tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria e già ammessi al finanziamento;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell'elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- a) la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA - mediante pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri: della presente ordinanza, del ricorso introduttivo dei motivi aggiunti nonché, ancora, dell'elenco nominativo di tutti i soggetti risultati ammessi a finanziamento secondo l'attuale graduatoria finale del bando;

- b) parte ricorrente dovrà provvedere, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare, inclusa la presente ordinanza;
- c) a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;
- d) l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;
- e) parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dalla stessa, depositando, altresì, agli atti del giudizio, entro lo stesso termine, l'attestato di avvenuta pubblicazione rilasciato dall'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia per la trattazione del ricorso a nuova udienza in data da destinarsi a cura del Presidente della Sezione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Agata Gabriella Caudullo, Presidente FF, Estensore

Marianna Scali, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Agata Gabriella Caudullo

IL SEGRETARIO